



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

21. Essendo stati &c. Edictum ad tollendos abusus illorum, qui pro
civilibus, aut criminalibus causis in carcerem coniecti sese ab Ecclesiis, &
Locis immunibus dolose extractos fuisse allegare solent.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

colle stampe, che si conservano nel Palazzo Apostolico: Quindi se alcuno ardiffe di tenere, ò fare stampe false de medesimi, ò fabricare Agnus Dei falsi, ò in qualsivoglia modo formare la cera in forma di Agnus Dei, incorrerà nella pena della galera per dieci anni rispetto agli Uomini, e della carcere per dieci anni, ò frustra rispetto alle Donne.

Nella qual pena incorrerà ancora chiunque distribuirà scientemente detti Agnus Dei falsi, come se fossero veri, e benedetti, ò scientemente spacciarà Reliquie false, ò cometterà furto sacrilego di sacre Reliquie, e di Agnus Dei benedetti, ò muterà, & altererà maliziosamente il nome del Santo nelle Reliquie, ò il nome, ò il numero del nome del Sommo Pontefice impresso in ciascheduno Agnus Dei benedetto.

Similmente la Sua Santità in materia tanto sacra, e Religiosa rinovando le pene imposte da sacri Canonici contro li Simoniaci, oltre le pene infrastrate, vuole, e comanda, che nessun Orefice, Coronaro, Tornitore, Artefice de'Reliquari, ò di qualunque Arte, e Professione, Regattiere, ò Rivenditore, ò vero altra Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca pubblicamente; nè privatamente vendere, far vendere, ò tenere per vendere in casa, bottega, ò in mostra di detta bottega, ò altrove qualsivoglia forte di sacre Reliquie, ò Agnus Dei, nè pure piccole parti di esse, ancorche fossero coneggiate, e commesse dentro Croci, Imagini, Statue, Urne, Corone, Reliquari, ò altri simili ornamenti di qualunque forte, e molto meno esporle venali nelle strade, piazze, fiere, mercati, camere locande, portici delle Chiese, ò conventi, ed altri luoghi pubblici, nè anche con altre robbe vendibili; Permettendosi solamente di ritenerle nelle loro case, e botteghe, ò mostra di esse, e ne i luoghi sudetti li semplici ornamenti, tollo spazio, ò circolo di effi voto senza Reliquie, & Agnus Dei ad effetto di vendere semplicemente li sudetti ornamenti.

Per publica commodità de' Fedeli, e conservazione di dette cose sacre si permetterà con nostra licenza da concedersi gratis, à quegli Artefici de'Reliquari, che faranno cogniti all' infrastritto Custode delle sacre Reliquie, e approvati da Noi, ò da Monsignor Vicegerente, collocare in ornamenti decenti quelle Reliquie, che verranno dispensate parimente gratis dalla nostra Custodia, ò da Monsignor Sacrista del Palazzo Apostolico, e vendere il puro valore di detti ornamenti, come di sopra: Come anche accommodare quelle Reliquie, & Agnus Dei, che faranno portati da Particolari per loro uso, e ritenerli in bottega sin tanto, che faranno accommodati, e restituiti a medesimi Padroni, senza poterli giammai tenere in mostra, nè guarriti, nè sgarniti, come si è ordinato.

Ed affinché non possa dubitarsi dell'identità, e verità delle sacre Reliquie, la di cui ricognizione, & approvazione, deve assolutamente farsi dal Vescovo del Luogo, secondo la forma del detto Concilio Tridentino; Parimente d'ordine espresso della Santità Sua si proibisce à qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione di far fede alcuna, Istromento, e Scrittura publica, ò privata di estrazione, donazione, consegna, traslazione, ò altro contratto in questa materia di Reliquie senza la nostra licenza in scritto (fuorche à tergo dell'Autentiche possa scriverli la donazione della stesse Reliquia autenticata), nè servirli di altre Autentiche, nè li Stampatori di stamparle, mà debbano riconoscersi, & autenticarsi da Noi, ò da Monsignor Vicegerente nostro, e rogarsene gratis il

detto Custode delle sacre Reliquie, ò li Notari del nostro Tribunale, altrimenti oltre le pene infrastrate le Reliquie dispensate in altra forma non s'averanno per autentiche.

Siccome per il medesimo fine, e sotto l'istesse pene si proibisce ad ogn'artefice, e qualsivoglia Persona, ancorche Ecclesiastica, di aprire senza la nostra licenza, ò senza la presenza di Monsignor Vicegerente, ò dell' infrastritto Custode le scatole di Reliquie sigillate col nostro sigillo, ò di Monsignor Sacrista, e li Reliquari autentici di Chiese, anche à fine di accommodarle nelli medesimi, ò altri Reliquari, nè servirli di dette scatole per usi profani, e similmente alli Rettori, ò Ministri delle Chiese di concedere veruna Reliquia delle medesime, ò parte di esse, senza legittima facoltà, nè di esporre qualsivoglia Reliquia alla publica venerazione senza la nostra Autentica, ò ricognizione, ed approvazione.

Finalmente per l'esatta osservanza del presente Editto la Santità Sua comanda, che sia inviolabilmente eseguito da tutti di qualsivoglia stato, grado, condizione, e sesso, ancorche Ecclesiastici, Secolari, ò Regolari, ovvero degni di special menzione sotto la pena di scudi duecento d'oro d'applicarsi ad usi pii, e la quarta parte all'Accusatore, quale sarà tenuto segreto, e della carcerazione, e dell'esilio, & anco della galera secondo la qualità delle trasgressioni, e delle Persone, & alli Regolari sotto pena della privazione di voce attiva, e passiva, & altre pene corporali à nostro arbitrio, oltre la perdita delle Reliquie, Agnus Dei, e loro ornamenti. E si procederà ancora per inquisizione, ò in altre modo più proficuo alla corte in ciascuno de capi sudetti; E publicato, ed affisso ne' luoghi soliti, dopo tre giorni comprenda tutti, come se fosse à ciascuno personalmente intimato, dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì xiv. Ottobre MDCCXXVI.

N. Card. Caracciolo Pro-vicario.

M. A. Canonico Boldretti Custode delle Sacre Reliquie.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentianae, & in Acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Tribunalis Eminentissimi Vicarii Curis Decanum.

EDICTUM

XXI.

Ad tollendos abusus illorum, qui pro civilibus, aut criminalibus causis in carcerem coniecti sese ab Ecclesiis, & locis immunibus dolose extractos fuisse allegare solent.

Nicolò per la misericordia Divina Arcivescovo di Capua, del titolo de' SS. Silvestro, e Martino à Monti della S. R. C. Prete Cardinal Caracciolo, della Santità di N. S. Pro-vicario Generale.

Essendo stati rappresentati alla Santità di Nostro Signore gli abusi, & inconvenienti gravissimi, che frequentemente succedono in occasione di allegarsi da molti di quelli, che sono carcerati tanto per cause civili, quanto per criminali, d'esser stati estratti dolosamente dalle Chiese, & altri Luoghi Immuni, dove si trovano refugiat; mentre li medesimi per eludere la Giustizia, bene spesso asseriscono falsamente di aver patito una tale dolosa estrazione, e

per

per sostenerla, spergiarano ne' loro Costituti; inducono falsi Testimonii, e commettono altre simili enormità, coll'ajuto ancora de' loro Amici e Congiunti; anzi talvolta essi stessi sono quelli, che per poter liberamente vagare, e forse anche commetter delitti, senza perdere il beneficio dell'Immunità, che pretendono di continuare a godere, studiosamente si erano fatti estrarre per mezzo de' Ministri subalterni della Giustizia dalle sudette Chiese, e Luoghi Immuni. Quindi è, che volendo la Santità Sua col suo sommo zelo Pastorale dare l'opportuno rimedio a tali disordini, dopo aver fatta esaminare maturamente e diligentemente questa materia in una particolare Congregazione a tal'effetto deputata dalla Santità Sua, in sequela del consiglio dato dall'istessa Congregazione, come apparisce dal Decreto fattone sotto li **xxii.** Dicembre 1716., ordina, e comanda, che si proceda alla pubblicazione del presente Editto.

In esecuzione per tanto del commandamento di Sua beatitudine notificammo, & ammoniamo tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che ora si trovano confugiate, e che in qualunque tempo avvenire faranno per confugiarsi nelle Chiese, ed altri Luoghi Immuni di quest'Alma Città, se vogliono godere l'Immunità, di non lasciarsi persuadere sotto qualsivoglia pretesto, causa, o colore a partire dalle medesime Chiese, e Luoghi immuni, e di non prestar fede ad alcuna assicurazione, che loro fosse data da chi si sia, ancorche fosse Ministro di Giustizia, quando insieme non gli venga esibito il salvo condotto, conceduto, e sottoscritto da Noi, o da Monsignor nostro Vicegerente, o da altro Giudice Ordinario, o Delegato, quale dovrà loro suffragare per quel solo tempo limitato, per cui sarà stato conceduto.

Avvertino per tanto tutti quelli, che si ricoverano nelle Chiese, ed altri Luoghi Immuni, di non uscirne; poiche uscendone, se verranno in potere della Giustizia, non gioverà loro di allegare, o pretendere di provare di esserne stati estratti dolosamente o con fallaci suggestioni essendo mente della Santità Sua, che dopo la presente notificazione, & ammonizione non possono più allegarsi, nè allegandosi, possono giovare a chi si sia l'estrazioni dolose, ma unicamente possono allegarsi, e giovare l'estrazioni seguite violentemente, o sotto la sicurezza di salvo condotto conceduto, e sottoscritto, come sopra.

Quando poi in quest'Alma Città si trovasse alcuno, che veramente per il passato fosse stato estratto dolosamente da qualche Chiesa, o Luogho Immune, l'ammoniamo, che se vuol godere del beneficio dell'Immunità locale, debba ritornare al confugio della Chiesa dentro il termine d'un mese prossimo da decorrere dopo la pubblicazione del presente Editto, con chiedere a Noi per tal'effetto, quando gli occorra, il salvo condotto, che gli sarà conceduto gratis, avvertendolo però, che se passato il detto termine d'un mese sarà catturato fuori del Luogho Immune, dovrà considerarsi come se volontariamente ne fusse partito, nè potrà esser'udito sopra l'estrazione dolosa, che pretendesse aver patita, essendo tale parimente la volontà espressa di S. B.

Dichiarando, che il presente nostro Monitoriale Editto, affisso che sarà ne'luoghi soliti di quest'Alma Città, dopo un mese dall'affissione, e pubblicazione del medesimo; obblighi, & astringa qualsivoglia Persona, ora, & in qualunque futuro tempo, come se a ciascheduno fosse stato nominamente, e personalmente intimato. Dato

in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì **1. Settembre 1717.**

N. Card. Carracciolo Pro-Vicario.
N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Editum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiana, ac in acie Campi Florae, & in aliis locis solitis & consuetis Urbis, per me Franciscum Rotam Curie Eminentiss., & Reverendissimi D. Almae Urbis Cardinalis Pro-Vicarii Mandatarium.

E D I C T U M

XXII.

Præcipiens, ut in omnibus Almae Urbis Ecclesiis, in quibus pueri, & puellæ Doctrina Christiana imbuuntur, eorum Catalogus retineatur.

Gio. Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Essendo pervenuto a nostra notizia, che in alcune Chiese di quest'Alma Città, dove s'insegna la Dottrina Christiana, non si tenga il Catalogo di tutti i Fanciulli e Fanciulle, che devono intervenire alla Dottrina in dette Chiese, ad effetto di riconoscerne quelli, che mancano; e quelli, che v'intervengono, lo che non solo è di pregiudizio al buon regolamento della stessa Dottrina, ma anche espressamente è contro gli Ordini di Nostro Signore publicati nell'Editto emanato per commendamento della Santità Sua li **13.** Settembre dell'anno 1713. E volendo Noi provvedere a questo inconveniente, ordiniamo, che in ciascheduna delle dette Chiese onninamente si tenga Catalogo, come sopra, e in caso, che nell'istessa, che si farà specialmente a tal fine, non vi si trovasse, rinoviamo la pena imposta nel medesimo Editto, cioè di uno scudo d'oro d'applicarsi all'Archiconfraternità della Dottrina Christiana. Ogni volta poi, che Monsignor Illustrissimo Presidente di detta Venerabile Archiconfraternità domandasse il predetto Catalogo, ovvero una distinta relazione dello stato di ciascheduna Scuola della Dottrina Christiana, siano tenuti in conformità dell'accenato Editto i Reverendi Curati, Direttori, e altri Officiali di darglielo con ogni puntualità sotto la pena sudetta, e altre a nostro arbitrio.

Finalmente s'incarica alli Reverendi Curati che non solo debbano tenere nelle loro Chiese il detto Catalogo, ma anche invigilare, che si tenga parimente nelle altre Scuole della Dottrina esistenti dentro i limiti delle Parochie loro. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì **5. Ottobre 1719.**

G. D. Card. Vicario.
N. A. Canonico Cuggiò Segr.